

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9528 del 04/04/2019 (Rv. 653688 - 01)

Compensazione - Fallimento - Terzo cessionario del credito nei confronti del fallito e suo debitore - Compensazione – Condizioni

Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9528 del 04/04/2019 (Rv. 653688 - 01)

[Cod_Civ_art_1241](#), [Cod_Civ_art_1243](#)